COMUNE DI DELIANUOVA

Provincia di Reggio Calabria

www.comune.delianuova.rc.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N.11 del 26/04/2012

OGGETTO: : APROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.

L'anno DUEMILADODICI, questo giorno VENTISEI del mese di APRILE, alle ore 16,00 convocata con le prescritte modalità e nella sala delle proprie adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	*Carica*	*Pres.*	*Ass.*
1. Corigliano Rocco	*Consigliere - Sindaco*	SI	
2. Rossi Francesco	*Consigliere*	SI	
3. Giorgi Francesco	*Consigliere*		SI
4. Rechichi Lorenzo	*Consigliere*	SI	
5. Rechichi Maria Angela	*Consigliere Presidente*	SI	
6. Maurici Michelangelo	*Consigliere*	SI	
7. Aricò Francesco	*Consigliere*	SI	
8. Carbone Giuseppe	*Consigliere*	SI	
9. Carbone Raffaelangelo	*Consigliere*		SI
10. Carbone Teresa	*Consigliere*	SI	
11. Talia Paolo	*Consigliere*	SI	
12. Sculli Lorenza	*Consigliere*	SI	
13. Pugliese Rosa	*Consigliere*		SI
14. Federico Giuseppe	*Consigliere*		SI
15. Rositano Giampiero	*Consigliere*		SI
16. Papalia Michela	*Consigliere*		SI
17. Giorgi Domenico	*Consigliere*		SI
TOTALE PRESENTI: 10	TOTALE ASSENTI: 7		

Seduta ordinaria , pubblica, di prima convocazione. Convocata con avvisi scritti notificati a tutti i consiglieri.

Partecipa il Segretario Comunale: dr. Rodolfo Esposito

Presiede il Presidente Cons. D.ssa Rechichi Maria Angela la quale , constatata la legalità dell'adunanza, , introduce l'argomento in oggetto.

Si dà atto che alle ore 16,15 è presente il Cons. Rositano Giampiero.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti riportati in allegato al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile , ha espresso parere favorevole;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
   aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
   aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
   riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato",* ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."*

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."*

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

VISTA la proposta inerente la determinazione delle aliquote di cui trattasi formulata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 27 del 02.04.2012;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU .
Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento .

2) di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- ALIQUOTA DI BASE

0,76 PER CENTO

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
  O,4 PER CENTO

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
  0,2 PER CENTO

3) di approvare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

   a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica .

   b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 .

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012.

IL PRESIDENTE
f.to Rechichi Maria Angela

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rodolfo Esposito

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, si trasmette copia della presente deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Delianuova in data odierna e vi rimanga per 15 giorni consecutivi.

Lì, 3.5.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. R. Esposito

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lsg. 267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. R. Esposito

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° 258

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal al _____ ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D. Lgs. 267/2000, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Clemente P. f.to Dott. R. Esposito

COMUNE DI DELIANUOVA

Provincia di Reggio Calabria

Piazza G. Marconi - 89012

tel.: 0966/963004-884 - Fax 0966/963013-405

www.comune.delianuova.rc.it

PARERI D.LGS267/2000: Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: APROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dr. Giuseppe Carbone., Responsabile Area finanziaria ,esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Il Responsabile area finanziaria
Dr.G. Carbone

Lì, 26.4.2012

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dr. Giuseppe Carbone., Responsabile Area finanziaria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Il Responsabile area finanziaria